



Ministero dell'Interno
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi

Disposizione di Servizio n. 15 del 09/05/2024

AREA II - EMERGENZA/SOCCORSO TECNICO E ANTINCENDIO BOSCHIVO.

Art. 63 del D.P.R. 64 del 2012 - Servizio di guardia

PROCEDURA per il corretto impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico di cui all'Art. 54 ed equa distribuzione del numero dei servizi assicurati dagli Ispettori Antincendi e dai Funzionari Direttivi del C.N.VV.F.

In riferimento a quanto stabilito dall'Art 54 coma 2 del D.P.R. 64 del 2012 (Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attività del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unità da impiegare e la modalità di partecipazione al servizio), tenuto conto che presso il Comando di Brindisi il personale ricopre la qualifica di Ispettore Antincendio ed i Funzionari Direttivi assicurano al Corpo Nazionale una serie considerevole di servizi essenziali indicati dal Capo III - ALTRI SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI – ed in modo specifico e continuativo per quanto indicato al Capo V - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE INTERNA – di cui agli Art. 92 – 93 – 94 – 95 – 96, al fine di ripartire in modo equo ed equilibrato il carico di lavoro derivante dall'assolvimento dei compiti assegnati dallo scrivente per lo svolgimento del “Servizio di Guardia” ai sensi dell'Art. 54 e 63, assicurando il principio della equità, rotazione ed equilibrata distribuzione degli incarichi, garantendo a ciascun lavoratore pari dignità, pari opportunità di crescita professionale, pari possibilità di godimento del diritto alla fruizione delle Ferie e dei Permessi stabiliti dal CCNL di cui al D.P.R. n°121 ed al D.P.R. 122 del 17/06/2022, si dispone che il Vice Comandante, con effetto retroattivo, durante la predisposizione mensile del servizio di Guardia, **assicuri il recupero del turno di Guardia non espletato** dall'Ispettore Antincendio o dal Funzionario Direttivo durante le settimane immediatamente successive allo svolgimento dei compiti sanciti al CAPO III ed al CAPO V del D.P.R. 64 del 2012.

Il numero dei servizi dovrà essere ripartito in modo equilibrato tra giorni feriali e giorni festivi.

Dal periodo di recupero sono escluse le assenze maturate per malattia e per la fruizione di Ferie e Permessi previsti dal C.C.N.L.

Il COMANDANTE
(P.D. Giulio CAPUANO)
Documento firmato digitalmente